SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1188)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, D'AMICO, ACCILI, PATRIARCA, SALERNO, FERRARA Nicola, DEL NERO, JERVOLINO RUSSO Rosa e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1980

Inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, di talune categorie di funzionari dell'Amministrazione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. – 1. — L'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto l'attribuzione della qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a tutti gli impiegati delle carriere direttive in possesso di due requisiti: *a*) la qualifica di direttore aggiunto di divisione al 31 luglio 1980 (data di entrata in vigore della citata legge n. 312); *b*) la qualifica di direttore di sezione al 31 dicembre 1972.

Considerato che, in applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato, l'arco di tempo minimo necessario ai fini della promozione dei direttori di sezione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione è di cinque anni ed è, nel caso di specie, quello del 31 dicembre 1972, espresso all'articolo 155, il termine iniziale più ravvicinato; risulta, in modo implicito ma inequivocabile, che la norma ha voluto in ogni caso non escludere dall'attribuzione del beneficio (ma necessariamente ricomprendere in esso) tutti i direttori di divisione (ed equiparati) pervenuti a tale qualifica entro il 31 dicembre 1977.

2. — Con la legge 25 ottobre 1977, n. 808 (in particolare con l'articolo 16) e con la legge, assai recente, 27 febbraio 1980, n. 38, erano state dettate disposizioni per il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi prestati dal personale non docente delle università, nella stessa o in altre carriere dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli di appartenenza.

In applicazione di queste norme, alcuni funzionari delle carriere direttive delle università erano stati inquadrati, alla data prevista del 1° gennaio 1977, nelle qualifiche corrispondenti a quella di direttore di divisione aggiunto, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti alle anzianità riconosciute. In taluni casi, a titolo d'esempio, era stato attribuito, sempre al 1° gennaio 1977,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

il parametro 426 ed il secondo aumento biennale di stipendio, corrispondenti a ben sei anni di anzianità nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, anzianità divenuta ovviamente ben maggiore all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980.

3. — Gli effetti delle menzionate leggi n. 808 del 1977 e n. 38 del 1980 e gli scopi di esse, emanate con il preciso intento di sanare le gravi sperequazioni formatesi a carico delle categorie più anziane del personale non docente delle università, sono ora completamente vanificati dalla inapplicabilità, nei confronti di alcuni funzionari, per difetto di formulazione letterale della norma dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge n. 312 del 1980. Trattasi di coloro che si sono visti riconoscere solo il 1° gennaio 1977 i servizi prestati (di ruolo o a titolo percario); che a quella data hanno ottenuto l'integrale recupero delle anzianità pregresse e la qualifica di direttore aggiunto di divisione; che, sostanzialmente e necessariamente, erano stati considerati direttori di sezione, in sede di ricostruzione di carriera, in epoca di gran lunga precedente la data del 31 dicembre 1972; ma che quella qualifica non avevano formalmente ottenuto al 31 dicembre 1972, perchè ciò non era rilevante ai fini delle leggi citate, visto che competeva direttamente la qualifica superiore.

4. — Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Senato vuole ora porre rimedio alla disparità di trattamento, che proprio l'articolo 155, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980 ha determinato per poche persone poichè, ripetesi, esistono all'entrata in vigore di questa legge alcuni direttori aggiunti di divisione, al parametro 455 (che è pari a sette anni di anzianità di qualifica ed oltre) i quali, poichè non ricoprivano formalmente la qualifica di direttore di sezione alla data del 31 dicembre 1972, sono esclusi dall'attribuzione della qualifica di direttore di divisione ad esaurimento, conferita invece a colleghi, della stessa o di altre amministrazioni, ben meno anziani e, se della stessa amministrazione, anche collocati in ruolo in posizione successiva. Si fa anche presente che quei funzionari esclusi, nei termini sopra detti, dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 155, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980, sono stati scrutinati per l'attribuzione della qualifica di primo dirigente al 31 dicembre 1977, in applicazione delle leggi n. 38 del 1980, citata, e 30 settembre 1978, n. 583 (Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente).

Il disegno di legge proposto non determina incremento di spesa, considerato l'elevato retributivo già conseguito dai destinatari nelle attuali qualifiche di appartenenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo, od equiparata, dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferito anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive delle università che hanno conseguito la qualifica di direttore amministrativo aggiunto od equiparata non oltre la data del 31 dicembre 1977.